



**Comune di Como**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.3.2026

**Sommario**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI .....	3
ART. 1 PREMESSA: RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART. 2 FINALITA' .....	3
ART. 3 SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 4 TEMI DELLA PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 5 MODALITA' OPERATIVE .....	4
TITOLO II – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.....	5
ART. 6 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE .....	5
ART. 7 ASSEMBLEE DI ZONA – CARATTERISTICHE E CONFINI .....	5
ART. 8 ASSEMBLEE DI ZONA - COSTITUZIONE .....	6
ART. 9 ASSEMBLEE DI ZONA – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO .....	6
ART. 10 ASSEMBLEE DI ZONA – ESITO LAVORI.....	7
ART. 11 ASSEMBLEE TEMATICHE – CARATTERISTICHE E CONFINI .....	7
ART.12 ASSEMBLEE TEMATICHE - COSTITUZIONE .....	7
ART. 13 ASSEMBLEE TEMATICHE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO .....	8
ART. 14 ASSEMBLEE TEMATICHE – ESITO LAVORI.....	8
ART. 15 CONSULTAZIONI E PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI.....	9
ART. 16 REFERENDUM – DISPOSIZIONI GENERALI .....	9
ART. 17 INIZIATIVA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM .....	10
ART. 18 INDIZIONE DEL REFERENDUM .....	11
ART. 19 PROCEDIMENTO E VOTAZIONE .....	12
ART. 20 PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO REFERENDARIO .....	13
ART. 21 ESITI DEL REFERENDUM.....	14
ART. 22 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.....	14
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI .....	15
ART. 23 ENTRATA IN VIGORE.....	15

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1   PREMESSA: RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. In attuazione dell'art. 118 della Costituzione, dell'art. 8 comma 1 del D. lgs 267/2000, dell'art. 4 comma 1 dello Statuto del Comune di Como nonché nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, il presente Regolamento stabilisce principi e modalità di svolgimento dei processi partecipativi a disposizione della comunità cittadina.
2. Il Comune di Como riconosce la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione delle decisioni un metodo di governo della città, ai sensi degli articoli 1, 3 e 118 della Costituzione.

### **ART. 2   FINALITA'**

1. L'Amministrazione Comunale, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, con il presente Regolamento intende promuovere e sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini;
  - b) promuovere la cultura della co-responsabilità, intesa come assunzione reciproca di impegni, la condivisione di risorse, di esperienze e di professionalità in un percorso comune nel quale Ente e cittadini contribuiscono insieme alla creazione di valore sociale e al raggiungimento di obiettivi comuni;
  - c) generare una relazione fra Amministrazione Comunale e cittadini, singoli o associati;
  - d) razionalizzare e semplificare la regolamentazione degli istituti partecipativi, anche in termini di chiarezza ed univocità dei contenuti.

### **ART. 3   SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE**

1. Ai fini del presente Regolamento, sono soggetti della partecipazione, oltre al Consiglio Comunale dei Ragazzi, come disciplinato dall'articolo 22 del presente Regolamento, i Cittadini, singoli o associati, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano la residenza nel Comune di Como.

### **ART. 4   TEMI DELLA PARTECIPAZIONE**

1. Possono essere oggetto di percorsi partecipativi, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, i temi di particolare rilevanza per l'intera comunità comasca, nonché le

- questioni di specifico interesse riguardanti frazioni, quartieri (zone) o determinate categorie di residenti.
2. Non può essere attivato un processo partecipativo nel caso in cui la materia:
    - a) non rientri nelle competenze dell'Amministrazione Comunale;
    - b) sia di competenza, ai sensi dello Statuto, di altri regolamenti dell'Ente, del T.U.E.L. e delle normative vigenti, dei dirigenti o del Segretario Generale;
    - c) sia già stata sottoposta ad altro processo partecipativo nel corso del medesimo mandato amministrativo;
    - d) sia in conflitto con i principi della Costituzione, le norme di legge, lo Statuto Comunale o il presente Regolamento;
    - e) contribuisca alla diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (ad esempio: espressioni di esclusione sociale, di fanatismo, razzismo, odio o minaccia).

#### **ART. 5    MODALITA' OPERATIVE**

1. I processi partecipativi disciplinati dal presente Regolamento sono attivati dai soggetti legittimati ai sensi dello Statuto o del presente Regolamento, nonché dall'Amministrazione comunale.
2. Gli strumenti di partecipazione sono:
  - a) Istanze
  - b) Petizioni
  - c) Proposte
  - d) Assemblee di zona
  - e) Assemblee tematiche
  - f) Consultazioni
  - g) Referendum popolari
  - h) Consiglio comunale dei ragazzi
3. Per l'attivazione dei processi partecipativi i Cittadini presentano all'Amministrazione comunale apposita richiesta, secondo le modalità previste dalla disciplina dei singoli istituti di partecipazione di cui al comma precedente. La richiesta deve contenere:
  - a) la lista dei sottoscrittori, in numero non inferiore a quello previsto dal singolo istituto di partecipazione di cui si richiede l'attivazione;

- b) l'indicazione, in numero non superiore a tre, dei nominativi, dei recapiti, della residenza, della data e del luogo di nascita dei rappresentanti dei sottoscrittori, nonché del numero, data e luogo di emissione del documento di identità;
- c) il tema da sottoporre al processo partecipativo, adeguatamente illustrato e recante l'indicazione delle motivazioni a sostegno della richiesta e degli obiettivi che si intendono perseguire nell'interesse generale;
- d) il tipo di istituto di cui si richiede l'attivazione.

## **TITOLO II – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

### **ART. 6    ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. Le istanze, le petizioni e le proposte, come definite dall'art. 13 dello Statuto Comunale, sono indirizzate al Sindaco e presentate per il tramite del protocollo, con l'indicazione degli specifici articoli e commi del presente Regolamento ai fini dell'avvio del relativo procedimento.
2. Il Sindaco, ai fini delle valutazioni preliminari, dell'istruttoria tecnica e dell'avvio del procedimento, trasmette il documento ricevuto al Segretario Generale. Qualora la materia sia di competenza del Consiglio comunale, il Segretario Generale provvede a inoltrarla al Presidente del Consiglio. Qualora la materia sia di competenza della Giunta comunale, la stessa si esprime mediante apposita deliberazione.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da almeno duecento Cittadini singoli o associati.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere l'indicazione leggibile del cognome, del nome, della residenza, della data e del luogo di nascita dei sottoscrittori, nonché del numero, data e luogo di emissione del documento di identità.
5. Le risposte alle istanze, alle petizioni e alle proposte sono fornite dagli organi competenti entro i termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

### **ART. 7    ASSEMBLEE DI ZONA – CARATTERISTICHE E CONFINI**

1. Le Assemblee di zona sono organismi di partecipazione democratica, istituiti al fine di coinvolgere i cittadini nella trattazione di temi particolarmente rilevanti per una specifica zona.
2. L'identificazione delle zone ai fini del presente Regolamento è la seguente:
  - ALBATE – MUGGIÒ - TRECALLO
  - LORA

- CAMERLATA – REBBIO – BRECCIA - PRESTINO
- CAMNAGO VOLTA
- COMO BORGHI
- COMO NORD - COMO EST
- COMO CENTRO - COMO OVEST
- MONTE OLIMPINO - PONTE CHIASSO - SAGNINO - TAVERNOLA
- GARZOLA - CIVIGLIO

#### **ART. 8 ASSEMBLEE DI ZONA - COSTITUZIONE**

1. Le Assemblee di zona vengono convocate su richiesta di un minimo di centocinquanta residenti nella zona di pertinenza o da forme aggregate aventi sede nella zona di pertinenza che riuniscano almeno il predetto numero di residenti e hanno a oggetto uno specifico tema di rilevante interesse pubblico della zona di riferimento.
2. La richiesta di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione leggibile del cognome, del nome, della residenza, della data e del luogo di nascita dei sottoscrittori, nonché del numero, data e luogo di emissione del documento di identità.
3. La richiesta di convocazione dell'Assemblea di zona è indirizzata, per il tramite del protocollo, al Sindaco.
4. La richiesta di convocazione, ai fini istruttori, viene trasmessa al Segretario Generale, il quale, verificata la correttezza, entro 60 giorni dalla ricezione, dispone l'avvio del procedimento di costituzione dell'Assemblea e ne convoca la prima riunione pubblicando apposito avviso sul sito istituzionale.

#### **ART. 9 ASSEMBLEE DI ZONA – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Nella prima riunione, l'Assemblea di zona, costituita in prima fase dai firmatari dell'istanza di convocazione, nomina un proprio Coordinatore incaricato di organizzare i lavori dell'Assemblea e di tenere i contatti con l'Amministrazione Comunale.
2. Successivamente alla costituzione potranno aderire all'Assemblea anche altri residenti della zona non sottoscrittori facendone richiesta al Coordinatore, il quale, quindi, informa l'Amministrazione Comunale dei nuovi componenti.
3. Il Coordinatore agisce con imparzialità, responsabilità e autonomia e svolge le seguenti attività:

i. convoca gli incontri fornendo ai partecipanti il relativo materiale; ii. si interfaccia con l'Amministrazione; iii. cura il dibattito; iv. redige i verbali delle sedute e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

4. Le sedute dell'Assemblea sono valide qualora vi partecipi almeno un terzo dei componenti. 5. Le decisioni dell'Assemblea sono espresse a maggioranza semplice dei componenti partecipanti attraverso votazioni a scrutinio palese.

#### **ART. 10 ASSEMBLEE DI ZONA – ESITO LAVORI**

1. Al termine dei lavori l'Assemblea, in caso di approvazione di un testo di proposta, sottopone il documento all'Amministrazione Comunale.

2. La proposta sottoposta all'Amministrazione viene valutata preliminarmente, in ordine all'ammissibilità, dai Dirigenti dei settori competenti per materia, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la proposta deve riguardare materie rientranti nella competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

b) la proposta non deve avere contenuto generico e deve essere riferita all'oggetto di convocazione dell'Assemblea.

3. Se ritenuta ammissibile, la proposta viene sottoposta, in base alla competenza, alla Giunta o al Consiglio Comunale.

4. L'esito della decisione assunta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale viene tempestivamente comunicato al Coordinatore dell'Assemblea.

#### **ART. 11 ASSEMBLEE TEMATICHE – CARATTERISTICHE E CONFINI**

1. Le Assemblee tematiche sono organismi di partecipazione democratica, istituiti al fine di coinvolgere i cittadini nella trattazione di temi particolarmente rilevanti di interesse pubblico e generale che rientrano nella competenza politico – amministrativa del Comune di Como.

#### **ART.12 ASSEMBLEE TEMATICHE - COSTITUZIONE**

1. Le Assemblee tematiche vengono convocate su richiesta di un minimo di quattrocento residenti nel Comune di Como o da forme aggregate aventi sede nel territorio del Comune di Como che riuniscano almeno il predetto numero di residenti e hanno a oggetto uno specifico tema di rilevante interesse pubblico e generale riferito al territorio del Comune di Como.

2. La richiesta di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione leggibile del cognome, del nome, della residenza, della data e del luogo di nascita dei sottoscrittori, nonché del numero, data e del luogo di emissione del documento di identità.
3. La richiesta di convocazione dell'Assemblea tematica è indirizzata, per il tramite del protocollo, al Sindaco.
4. La richiesta di convocazione, ai fini istruttori, viene trasmessa al Segretario Generale, il quale, verificata la correttezza, entro 60 giorni dalla ricezione, dispone l'avvio del procedimento di costituzione dell'Assemblea e ne convoca la prima riunione pubblicando apposito avviso sul sito istituzionale.

### **ART. 13 ASSEMBLEE TEMATICHE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Nella prima riunione, l'Assemblea tematica, costituita in prima fase dai firmatari dell'istanza di convocazione, nomina un proprio Coordinatore incaricato di organizzare i lavori dell'Assemblea e di tenere i contatti con l'Amministrazione Comunale.
2. Successivamente alla costituzione potranno aderire all'Assemblea anche altri residenti non sottoscrittori facendone richiesta al Coordinatore, il quale, quindi, informa l'Amministrazione Comunale dei nuovi componenti.
3. Il Coordinatore agisce con imparzialità, responsabilità e autonomia e svolge le seguenti attività:
  - i. convoca gli incontri fornendo ai partecipanti il relativo materiale; ii. si interfaccia con l'Amministrazione; iii. cura il dibattito; iv. redige i verbali delle sedute e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
4. Le sedute dell'Assemblea sono valide qualora vi partecipi almeno un terzo dei componenti. 5. Le decisioni dell'Assemblea sono espresse a maggioranza semplice dei componenti partecipanti attraverso votazioni a scrutinio palese.

### **ART. 14 ASSEMBLEE TEMATICHE – ESITO LAVORI**

1. Al termine dei lavori l'Assemblea, in caso di approvazione di un testo di proposta, sottopone il documento all'Amministrazione Comunale.
2. La proposta sottoposta all'Amministrazione viene valutata preliminarmente, in ordine all'ammissibilità, dai Dirigenti dei settori competenti per materia, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la proposta deve riguardare materie rientranti nella competenza della Giunta comunale o del

Consiglio comunale;

b) la proposta non deve avere contenuto generico e deve essere riferita all'oggetto di convocazione dell'Assemblea.

3. Se ritenuta ammissibile, la proposta viene sottoposta, in base alla competenza, alla Giunta o al Consiglio Comunale.

4. L'esito della decisione assunta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale viene tempestivamente comunicato al Coordinatore dell'Assemblea.

#### **ART. 15 CONSULTAZIONI E PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI**

1. Le consultazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, che ne determina l'oggetto e ne stabilisce le modalità di svolgimento e la durata, laddove ravvisi la necessità - in vista dell'adozione di provvedimenti discrezionali che interessino specifiche categorie di cittadini ovvero in vista dell'approvazione di piani o di regolamenti - di acquisire una più approfondita conoscenza in ordine a specifici elementi.

2. Le consultazioni possono consistere nell'audizione degli interessati, o di una loro delegazione, o di rappresentanti di enti dotati di specifica competenza, o di particolare conoscenza o esperienza in determinate materie, oppure nella richiesta di pareri o di relazioni su specifiche situazioni o fatti.

3. Le consultazioni possono infine consistere in indagini o inchieste di carattere demoscopico, quali audizioni, questionari, sondaggi, forum e laboratori. Spetta in tal caso alla Giunta Comunale stabilirne le caratteristiche e le modalità di attuazione.

4. Le consultazioni possono investire qualsiasi materia di competenza comunale.

5. Del risultato delle consultazioni si dà conto nel testo del provvedimento, testo nel quale vengono altresì illustrate le ragioni per cui l'organo che ha proceduto alla consultazione ritiene di condividerne o di disattenderne l'esito.

#### **ART. 16 REFERENDUM – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le consultazioni referendarie possono essere promosse con finalità consultive, propositive e abrogative, in materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle indicate dall'art. 14 comma 3 dello Statuto.

2. Il quesito referendario deve essere formulato in termini tali da permettere risposte univoche, in senso affermativo o negativo, da parte degli elettori ed esplicitare:

- a. nel caso di referendum consultivo: l'orientamento o la scelta in merito all'argomento oggetto del referendum da sottoporre al parere popolare;
  - b. nel caso di referendum propositivo: il testo dell'atto, del provvedimento o del parere da sottoporre all'approvazione degli organi comunali;
  - c. nel caso di referendum abrogativo: i riferimenti e il testo del provvedimento di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale.
3. Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie tutti i residenti nel Comune di Como iscritti alle liste elettorali, nonché i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea, residenti nel Comune di Como, che abbiano presentato domanda al Sindaco con le modalità e nei termini previsti dalla normativa concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea.
4. Il quesito si intende approvato ove consegua il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte alla consultazione almeno il 50% più uno dei votanti al primo turno dell'ultima elezione comunale.

#### **ART. 17 INIZIATIVA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM**

1. Hanno diritto a promuovere le consultazioni referendarie gli elettori del Comune di Como e, se aventi finalità consultive, anche il Consiglio Comunale.
2. La richiesta di referendum di iniziativa popolare deve indicare con precisione il tipo di referendum proposto, l'argomento, il quesito e deve essere sottoscritta da un comitato promotore formato da trecento elettori del Comune di Como. Le sottoscrizioni devono essere autenticate nei modi previsti dalla legge e depositate presso la Segreteria generale che provvede a verificarne la regolarità, avvalendosi dell'Ufficio elettorale comunale.
3. La richiesta di referendum abrogativo deve essere presentata non oltre il termine di 60 giorni dal compimento del periodo di pubblicazione del provvedimento di cui si chiede l'abrogazione.
4. La richiesta di referendum di iniziativa consiliare ed il relativo quesito sono deliberati dal Consiglio Comunale su proposta degli aventi diritto di iniziativa in base al Regolamento del Consiglio Comunale, corredata dai pareri di Legge e di Statuto.
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta del comitato promotore il Consiglio Comunale delibera in ordine all'ammissibilità della richiesta di referendum di iniziativa popolare, acquisito il parere non vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 14 comma 5 dello Statuto, Commissione formata da due dirigenti nominati dal Segretario Generale, e da quest'ultimo, con funzioni di Presidente.

6. Nei 120 giorni successivi alla comunicazione della deliberazione consiliare di cui al comma 5, sul quesito referendario di iniziativa popolare dichiarato ammissibile, il comitato promotore intraprende la raccolta delle firme di almeno il 5% del numero degli elettori del Comune, quale risulta dall'ultima revisione delle liste elettorali effettuata alla data di presentazione della richiesta.
7. Le firme dei sostenitori devono essere apposte su moduli vidimati dal Segretario Generale e autenticati a norma delle leggi in materia elettorale. I moduli devono riportare il testo integrale del quesito referendario, gli estremi della deliberazione consiliare di ammissibilità e gli appositi spazi per i dati anagrafici dei sottoscrittori (nome, cognome, luogo, data di nascita) e per le firme da autenticare.
8. Entro il termine di 120 giorni di cui al comma 6, il comitato deposita le firme così raccolte unitamente all'istanza di indizione del referendum.
9. Il referendum consultivo di iniziativa consiliare non richiede la raccolta di firme.

#### **ART. 18 INDIZIONE DEL REFERENDUM**

1. Nei 30 giorni successivi al deposito delle firme presso la Segreteria generale, previa verifica da parte dell'Ufficio elettorale della condizione di elettore dei sottoscrittori, il Sindaco, con proprio decreto, indice il referendum, da tenersi in una data compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno per i referendum indetti entro il 15 febbraio dell'anno e tra il 15 novembre e il 15 dicembre per i referendum indetti entro il 15 settembre dell'anno.
  2. Il referendum consultivo di iniziativa consiliare è indetto entro 30 giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione consiliare, in una data compresa nei periodi indicati al precedente comma.
  3. Il referendum non può tenersi:
    - a) nei dodici mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
    - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
    - c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale;
    - d) in giornate nelle quali la votazione è impedita a termini di legge.
- Se risulta indetta un'altra consultazione a livello nazionale o regionale, il referendum è fissato nella stessa data.

4. Il provvedimento di indizione viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, alla Giunta Comunale, all'ufficio elettorale, al Prefetto e, per il referendum di iniziativa popolare, anche al comitato promotore.
5. Entro il 45° giorno precedente la data della consultazione referendaria, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati: data, ora, modalità, luoghi della votazione, il testo del quesito referendario e il quorum necessario per la validità della votazione.

#### **ART. 19    PROCEDIMENTO E VOTAZIONE**

1. Il procedimento di svolgimento del referendum è improntato a criteri di economicità e semplicità e si svolge sotto il coordinamento del Segretario Generale, il quale si avvale di tutti gli Uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.
2. L'Ufficio elettorale predispone tempestivamente il calendario delle operazioni referendarie ed una sintetica guida per gli Uffici Elettorali di Sezione, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuito.
3. Alla propaganda si applicano le norme nazionali previste per la propaganda elettorale. La stessa deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza del quesito posto a fondamento della richiesta di referendum. A tal fine, i promotori o il Comune, qualora promotore sia il Consiglio Comunale, adottano i mezzi ritenuti più idonei per una efficace informazione nel rispetto delle norme di cui sopra.
4. Il Comune assicura la disponibilità gratuita di appositi spazi per la propaganda, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
5. Qualora non ci siano in concomitanza altre consultazioni elettorali, il presidente, il segretario e gli scrutatori, questi ultimi in numero di due, sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale (CEC) fra coloro che hanno i requisiti per essere componenti degli Uffici di Sezione per le elezioni amministrative. Alle operazioni della CEC possono assistere due rappresentanti del Comitato Promotore.
6. Le schede per il referendum popolare comunale sono predisposte dall'Ufficio elettorale e devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali, in quanto compatibili.
7. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.

8. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un solo giorno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. In caso di concomitanza con altre consultazioni a livello nazionale o regionale, le operazioni di voto si svolgono nei giorni e orari previsti per tali consultazioni.

9. Le operazioni di scrutinio, qualora non ci siano in concomitanza altre consultazioni elettorali, avvengono, di norma, immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

10. A chiusura delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegna all'Ufficio Elettorale Comunale, recandosi personalmente, il verbale delle operazioni referendarie e la relativa documentazione, da cui deve risultare chiaramente, per ciascun referendum, il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli e dei contrari, il numero delle schede contestate e delle schede bianche.

11. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme nazionali in materia elettorale e referendaria.

## **ART. 20     PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO REFERENDARIO**

1. La proclamazione dei risultati spetta alla Commissione Elettorale Comunale (CEC) che si riunisce, al più tardi, entro il secondo giorno successivo alla consegna dei verbali e, sulla base degli stessi, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati ed all'esame degli eventuali reclami, effettua il riepilogo e proclama in pubblica adunanza il risultato finale della consultazione. Alle operazioni della CEC possono assistere due rappresentanti del Comitato Promotore.

2. Eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio devono essere indirizzati a mezzo PEC alla Commissione Elettorale Comunale entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di voto. La Commissione Elettorale Comunale, valutati i termini del ricorso, si esprime entro cinque giorni dalla data della sua presentazione.

3. I risultati devono essere pubblicati entro otto giorni dalla votazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale in una sezione dedicata.

4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum sono a carico del Comune con apposito stanziamento da imputarsi ad uno specifico intervento di parte corrente del bilancio.

5. Ai componenti degli uffici di sezione è riconosciuto un onorario pari a quello spettante agli stessi per le consultazioni referendarie nazionali.

## **ART. 21 ESITI DEL REFERENDUM**

1. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione di deliberazioni o determinazioni sul tema oggetto della consultazione.
2. Il referendum consultivo o abrogativo non ha luogo quando l'atto oggetto del quesito referendario sia stato in toto annullato o revocato in autotutela o su istanza di parte.
3. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali rispetto al quesito referendario, il Consiglio Comunale, su parere non vincolante reso dalla Commissione tecnica, decide, con motivata deliberazione, se il referendum debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale, ovvero se il quesito debba essere modificato per effetto dell'annullamento o della revoca parziale. Di tale decisione è informato il comitato promotore.
4. Nel referendum consultivo il parere risultante dalla consultazione referendaria non è vincolante. Ove la Giunta o il Consiglio Comunali intendano deliberare senza conformarsi all'esito del referendum devono indicare i motivi.
5. Nel referendum propositivo e abrogativo il parere risultante dalla consultazione referendaria è vincolante.
6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio Comunale, in apposita seduta, prende atto del risultato del referendum ed esprime indirizzi per gli adempimenti conseguenti.

## **ART. 22 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un percorso di partecipazione destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado della città che consente di:
  - a) sperimentare una partecipazione più attiva e consapevole alla vita della città attraverso il dialogo con gli Amministratori locali ai quali avanzare richieste e proposte; b) avvicinarsi alla cultura della partecipazione e della legalità;
  - c) sostenere la formazione civica all'interno della scuola;
  - d) creare e favorire relazioni di collaborazione e confronto tra ragazzi.
2. Il percorso del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene avviato all'inizio dell'anno scolastico negli istituti interessati e trova il suo compimento con le elezioni e la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Sono demandate ad ogni istituto scolastico le modalità di scelta delle liste e dei candidati. Ogni lista dovrà prevedere un programma elettorale contenente proposte su temi di interesse dei ragazzi per il miglioramento dei servizi, del territorio, o per l'offerta di spazi e/o attività.

4. Una volta individuate le proposte che si vogliono sottoporre a votazione (il programma elettorale) e composte le liste, si dà il via a un breve periodo di campagna elettorale. Le elezioni avvengono presso i plessi e, in base all'esito del voto, viene definito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, composto da trentadue consiglieri. La lista con più voti esprime il Sindaco, che nomina la Giunta, composta al massimo da nove assessori.

5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco e la Giunta dei Ragazzi restano in carica per un anno.

6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce almeno una volta durante l'anno presso il Comune, per discutere le proposte da sottoporre alla Giunta Comunale. Le proposte approvate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi vengono sottoposte alla Giunta Comunale che, se ritiene di condividerle, dà mandato agli uffici competenti per l'istruttoria e l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 23 ENTRATA IN VIGORE**

Le previsioni del presente Regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale della delibera di approvazione del medesimo e sostituiscono le previgenti disposizioni regolamentari in materia, se in contrasto.